

## N. C.P. 15/2020 Sovraindebitamenti



## TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

nella procedura di sovraindebitamento 15/2020 C.P. di

[REDACTED]

[REDACTED]

con gestore della crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno dott.ssa Ilaria Corso;

sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 7.5.2021

esaminati gli atti dell'accordo di composizione della crisi proposto dalla parte sopra indicata

## OSSERVA:

1. parte debitrice ricorrente ha presentato con l'ausilio del sopra indicato gestore della crisi una proposta di accordo di composizione della crisi. La stessa, come successivamente modificata in data 9.2.2021, prevede di far fronte alla situazione di sovra-indebitamento del ricorrente, che ha la esposizione debitoria di complessivi € 87.507,93, come dettagliata nella tabella che segue:

CREDITORI	PRIVILEGIO	IMPORTI
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI	Predeuzione	€ . 2.743,87
AVV. FABRIZIO CALAMASSI	Predeuzione	€ . 2.500,00
B.N.L.	Chirografario	€ . 59.008,12

FINDOMESTIC	Pignorazio Privilegiato	€ . 4.768,85
CREDEM	Chirografario	€ . 17.454,21
REGIONE TOSCANA	Privilegiato art. 2758/2778 c.c.	€ . 737,91
REGIONE TOSCANA	Chirografario	€ . 294,97
<b>TOTALE</b>		<b>€ . 87.507,93</b>



attraverso la messa a disposizione del ceto creditorio della somma mensile di 470,00, per l'intera durata del piano prevista in 57 mesi, alla quale si aggiungerà durante l'ultima mensilità (la 57esima), il versamento di parte del TFR per raggiungere la percentuale di soddisfacimento dei creditori del 35%.

Tali somme consentiranno:

A) il pagamento integrale ed in prededuzione degli oneri di procedura ivi incluso il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e tutte le spese necessarie all'attuazione dell'accordo ivi compreso il compenso del difensore che ha assistito il ricorrente, i cui importi sono indicati sopra, il pagamento integrale del creditore privilegiato-pignoratizio Findomestic e del creditore privilegiato Regione Toscana per la parte di credito privilegiata;

B) il soddisfacimento, nelle mensilità successive, nella misura del 30% dei creditori chirografari. Inoltre il ricorrente metterà a disposizione parte del TFR che verrà erogato presumibilmente entro la fine 2025 (anno in cui il signor  dovrebbe andare in pensione, secondo quanto da lui stesso indicato) al fine di raggiungere la percentuale del 35% di soddisfacimento dei creditori chirografari.

In ogni caso, qualora venisse anticipatamente risolto il suo rapporto di lavoro, il sovraindebitato  metterà a garanzia dell'adempimento delle quote mensili relative alle singole rate residue il TFR.

c) di versare al momento del saldo dell'ultima rata, la n. 57, previa erogazione del TFR, a favore del creditore BNL spa, l'importo di euro 7.457,82, somma necessaria per raggiungere il 30% di soddisfacimento come per gli altri creditori chirografari.

d) contestualmente al saldo della 57<sup>a</sup> rata, e previa riscossione del TFR, il signor  verserà euro € 3.840,82, somma necessaria per portare il soddisfacimento dei creditori chirografari dal 30% al 35%,

Tali pagamenti avverranno secondo il seguente cronoprogramma:

#### **PREDEDUZIONI**

Compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi: Euro 2.743,87 secondo il seguente piano:

Rata n° 1-17 di euro 152,50

Rata n°18 di euro 151,37

Compensi dell'Avv. Fabrizio Calamassi: Euro 2.500,00 accessori compresi secondo il seguente piano:

Rata n° 1- 16 di euro 152,50

Rata n°17 di euro 60,00

#### **DEBITI PRIVILEGIATI**



Findomestic: Euro €4.768,85 secondo il seguente piano:

Rata 1-28 euro 165,00;

Rata 29 euro 148,85.

Regione Toscana: Euro 737,91 secondo il seguente piano

Rata 17 euro 92,50

Rata 18 euro 153,63

Rata 19 euro 305,00

Rata 20 euro 186,78

#### □ DEBITI CHIROGRAFI

**BNL:** Euro € 17.702,43 secondo il seguente piano:

Rata n°20 euro 39,40;

Rata 21 euro 127,96,

Rata n°22-28 euro 152,50

Rata n°29 euro 160,57

Rata n°30-45 euro 235,00

Rata n°46 euro 389,19

Rata n°47-56 euro 470,00

Rata n° 57 euro 7.457,82

Regione Toscana: Euro 85,54 secondo il seguente piano

Rata n° 20 euro 39,41

Rata n° 21 euro 49,08

**Credem:** Euro 5.236,26 secondo il seguente piano:

Rata n°20 euro 39,41;

Rata n°21 euro 127,96

Rata n°22-28 euro 152,50

Rata n°29 euro 160,58

Rata n°30-45 euro 235,00

Rata n°46 euro 80,81

La predetta somma di euro 470, 00 sarà versata direttamente dal datore di lavoro su un c/c bancario che sarà aperto a nome della procedura dal gestore della crisi dott.ssa Ilaria Corso tramite trattenute sulle retribuzioni mensili.

Per ragioni di economia della procedura e per ridurre i costi dei bonifici saranno effettuati i pagamenti a favore dei creditori da parte del gestore della Crisi anziché con cadenza mensile, come previsto dal ricorrente, con cadenza trimestrale.



2. L'organismo di composizione della crisi ha presentato a norma dell'art. 9 co 1 e 3 bis.3 la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti) all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere.

Il ricorrente ha depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Il gestore della Crisi ha attestato che il ricorrente

- non è soggetto alle procedure concorsuali di cui al R.D. n. 267/1942, né ad altre procedure concorsuali di alcun tipo;

– che non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3 del 27/01/2012;

– che non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 3 del 27.01.2012;

3. È stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente ai sensi dell'art 9 3 bis l. L. 3/2012 :

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni: nel caso di specie viene indicato che la situazione di indebitamento è stata originata dal fatto che in seguito alla separazione personale avvenuta nel 2004 dalla moglie sig.ra [ ] lasciato la casa familiare alla moglie che vi viveva con la figlia allora minore [ ] andando dapprima a vivere dalla sorella e poi prendendo una casa in affitto in affitto con la nuova compagna, sig.ra [ ] con la quale ha avuto un altro figlio nel 2006.

Ciò ha comportato il progressivo sovraindebitamento del ricorrente che ha dovuto far fronte al mantenimento della figlia [ ] del secondogenito a seguito della cessazione del rapporto affettivo con la signora [ ] e della necessità di mantenere oltre a sé la nuova moglie [ ] disoccupata (e la figlia minore di costei) avendola egli sposata nel 2018.

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte. Nel caso di specie a fronte di entrate mensili nette pari ad € 2.200 parte ricorrente si è trovata a dover restituire mensilmente per i prestiti contratti la somma di € 1.000,00 mensile, che unita alla necessità di far fronte al mantenimento dei figli e della figlia della sua nuova moglie sposata successivamente nel 2018 ha reso impossibile adempiere alle obbligazioni assunte.



- c) la indicazione della inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione presentata a corredo della proposta, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria: da tale relazione quanto a tale aspetto risulta infatti che il sig.  non ha beni liquidabili e la sua unica fonte di reddito è rappresentata dallo stipendio.
- e) la indicazione presumibile dei costi della procedura
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

**4. Il ricorrente è in stato di sovraindebitamento.**

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione del Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. è emerso che:

- il ricorrente presenta una esposizione debitoria di € 83628,34, cui si sono aggiunti i costi della procedura;

- il nucleo familiare del ricorrente è formato da 3 persone: l'istante, la nuova moglie   e la figlia di quest'ultima ;

- le spese mensili medie, comprendenti anche un minimo adeguato importo per imprevisti, ammontano ad euro 1.700;

- lo stipendio medio mensile su cui è possibile far affidamento per il mantenimento della famiglia ammonta a € 2.200 circa, con la conseguenza che lo stesso non consente di far fronte a tutti i sopra indicati debiti, con la conseguenza che gli stessi potranno essere soddisfatti in misura ridotta nei limiti indicati dall'accordo.

**5. È stata altresì allegata l'attestazione di fattibilità dell'accordo redatta dall'O.C.C..**

Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

La proposta e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati tempestivamente comunicati dall'O.C.C. a tutti i creditori.

Il piano è fattibile, come attestato dal Gestore della Crisi ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

Del resto lo stesso consentirà di recuperare la somma oggetto di cessione del quinto dello stipendio a favore di Credem.

Nessun dubbio sussiste sulla possibilità che l'accordo preveda falcidia alla luce di quanto previsto dall'art 8 comma 1 bis della legge 3/2012 come modificata dalla legge 176/2020, che pur prevista per il piano del consumatore è sicuramente estensibile anche all'accordo avendo il medesimo la medesima natura di matrice concordataria.



Nessun creditore ha fatto pervenire osservazioni né ha espresso il proprio consenso o diniego alla proposta formulata e inviata dall'O.C.C.,tranne la BNL spa che ha approvato espressamente l'accordo.

Il giudice ha così dato atto che, in mancanza di espressione di dissenso, l'accordo deve ritenersi raggiunto all'unanimità.

L'O.C.C. ha trasmesso a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2 della Legge 3/2012, allegando il testo dell'accordo stesso, avvisando i creditori medesimi che nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione di cui sopra avrebbero potuto sollevare contestazioni.

Nessuna contestazione è stata mossa alla proposta, ovvero all'effettivo ammontare dei crediti.

6. L'organismo di composizione della crisi ha previsto, nella propria relazione, a garanzia dell'esatto adempimento del piano, la comunicazione dell'omologa ai datori di lavoro di  affinché gli stipendi, ed ogni altra somma gli stessi dovessero pagare a suo favore, siano obbligatoriamente convogliati presso l'istituto di credito che verrà indicato e che dallo stesso conto corrente siano effettuati pagamenti trimestrali ai creditori con strumenti bancari automatici (disposizioni permanenti di addebito o R.I.D. o altra analoga).

7. Ricorrono, pertanto, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione, con le disposizioni di cui al dispositivo.

8. Non deve essere disposto nuovamente come richiesto dal creditore di disporre ai sensi dell'art. 10 comma 2 Legge n. 3/2012 che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, nè essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dell'istante da parte di creditori aventi titolo anteriore e, in particolare, che sia sospesa l'azione del creditore BNL che ha già notificato copia decreto ingiuntivo n. 809/2020 RG n. 1786/2020, ai sensi dell'art. 10 comma 2 lett. c), Legge n. 3/2012, essendo ciò già stato espressamente previsto con il decreto dell'8.12.2020

**P.Q.M.**

Il Giudice

OMOLOGA

l'accordo di composizione della crisi così come predisposto da sig.  con l'assistenza della dott.ssa Ilaria Maria Corso Gestore della Crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno come da ultimo modificato in data 9.2.2021

DISPONE



- 1) che sia sospesa, fino a completamento dell'accordo di composizione della crisi, il prelievo della cessione del quinto dello stipendio di  a favore di Credem, essendo ciò stato previsto nella proposta oggetto del voto dei creditori;
- 2) a cura del Gestore della Crisi dott.ssa Ilaria Corso la comunicazione all'attuale datore di lavoro del ricorrente (e futuri se del caso) della necessità di pagare la somma mensile di € 470,00 (oltre ad € 5 mensili necessarie a far fronte alle spese bancarie) che il ricorrente si è impegnato a mettere a disposizione per la esecuzione dell'accordo sul conto corrente che sarà aperto a nome della procedura dal Gestore della Crisi dott. Ilaria Corso;
- 3) Il gestore della crisi provvederà a pagamenti trimestrali a favore dei creditori indicati nella proposta di accordo, secondo il cronoprogramma previsto nello stesso;
- 4) A cura del Gestore della Crisi, la comunicazione al datore di lavoro che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e fine servizio sia erogato successivamente a formale comunicazione da effettuare al Gestore della Crisi e comunque debba essere accreditato sul conto corrente bancario intestato alla procedura che sarà comunicato dal gestore della Crisi;
- 5) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sul sito internet del Tribunale nella apposita sezione;
- 6) che il gestore della Crisi relazioni il Tribunale circa il corretto adempimento del presente piano al giudice con relazioni da depositarsi ogni sei mesi a partire dalla data odierna.

Si comunichi.

Livorno, 20 maggio 2021

IL GIUDICE  
*dott. Franco Pastorelli*

